



Città di Borgomanero

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
(GCVPC) IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
35, COMMA 1, DEL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1
E DIRETTIVA MINISTRO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DEL 22 DICEMBRE 2022**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27 aprile 2023

In vigore dal 6 giugno 2023

Art. 1 – Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede con il supporto del competente Ufficio comunale all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC, il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 2 – Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro.
- 2) Il GCVPC concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 3 – Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia della tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. n. 81/08.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 ed eventuali Leggi Regionali;

- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sull'illustrazione e preparazione ai rischi presenti;
 - f) attività e iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e della Struttura Comunale di Protezione Civile e delle procedure previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, attraverso il competente Ufficio di Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- . il registro dei volontari iscritti;
 - . il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - . il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 4 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente della responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec.... ecc);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
 - 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato.
 - 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicitiche dell'Ente.

Art. 5 – Iscrizione al Gruppo Comunale da parte di Associazioni

- 1) Le Associazioni di Protezione Civile liberamente costituite, possono fare richiesta di iscrizione al GCVPC nell'apposita sezione "B" dell'elenco dei volontari.
- 2) Le Associazioni inserite nella sezione "B" dovranno sotto la propria responsabilità statutaria aver formato e assicurato i propri iscritti conformemente alle vigenti disposizioni
- 3) I volontari delle Associazioni iscritte nella sezione "B", quando operanti per conto del GCVPC sono considerati a tutti gli effetti del Gruppo e possono applicare simboli identificativi riconducibili al GCVPC.
- 4) I volontari delle Associazioni in servizio con il Gruppo possono essere trasportati sui veicoli messi a disposizione e utilizzare le attrezzature in dotazione.
- 5) Il Presidente dell'Associazione deve produrre idonea documentazione della copertura assicurativa e della formazione dei volontari almeno una volta all'anno

Art. 6 – Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenenza al GCVPC si perde per:
- a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) assenza ingiustificata di almeno tre volte nei sei mesi, per attività di emergenza o particolari necessità dell'Amministrazione Comunale;
 - d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - e) utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore operativo al Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 – Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di Legge previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs.

3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontariato del Gruppo Comunale di protezione civile.

- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del Volontario del Gruppo Comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 – Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
 - f) il volontario quando rappresenta il GCVPC e il Comune deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del Gruppo e dell'Ente, la divisa deve essere indossata e portata con decoro.

Art. 10 – Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) Coordinatore operativo;
 - d) Segreteria.

Art. 11 – Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno 3 volte all'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12 – Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo. La durata in carica del Consiglio direttivo è di 4 (quattro) anni.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con i mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza l'obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte dall'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco o suo delegato, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 4 (quattro) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferiti dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco o suo delegato congiuntamente all'Ufficio di Protezione Civile, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco o suo delegato, le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i capi squadra/vice capi squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GVCPC le direttive impartite dal Sindaco, suo delegato o dalla struttura comunale di protezione civile ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "funzioni volontariato" della sala operativa.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco o suo delegato una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile, se formato.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e/o Ufficio di Protezione civile e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018 può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D.Lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC opera in stretto raccordo con le stesse con il coordinamento della struttura comunale di protezione civile, mettendosi a loro disposizione.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce le stesse in collaborazione con la struttura comunale.

Art. 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati dall'Ufficio di protezione civile, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le

indicazioni del Responsabile della struttura comunale, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa e operativa in emergenza del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni etc..;
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'alloggiamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.